

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

ENZO SCANNELLA

07/03/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 28.11.2024, il ricorrente, con riferimento ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione dell'importo complessivo di € 564,52 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto stipulato in data 25.10.2018 ed estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 20.400,00 da rimborsare in 120 rate mensili dell'importo di € 170,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda: le spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso per un importo pari a € 200,00; gli interessi legali dal reclamo al soddisfo; il rimborso delle quote indebitamente trattenute dall'intermediario.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce: l'inapplicabilità alla fattispecie in esame della direttiva 2008/48/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza dell'11 settembre 2019 (C 383/198), con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 dovrà essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea; in ogni caso, ai finanziamenti contro cessione del

quinto dello stipendio, non si applicherebbe la direttiva 2008/48/CE, ma il d.P.R. 180/50; le commissioni di intermediazione non sono soggette a rimborso in quanto volti a remunerare l'attività del mediatore intervenuto ai fini della conclusione del contratto; le spese di istruttoria e hanno natura "non ricorrente" poiché sono relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento e, quindi, in una fase precedente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito; con riferimento alla richiesta di rimborso della rate versate dal datore di lavoro, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento, rileva che, ad oggi, non vi sono somme da retrocedere al cliente a tale titolo; quanto alle spese legali, le stesse non sono dovute dal momento che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'inevitabile carattere ormai seriale delle controversie.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, tenuto conto di quanto già rimborsato in sede di anticipata estinzione; in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'intermediario fosse tenuto a rimborsare somme ulteriori e diverse da quelle già offerte, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato al cliente.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

Preliminarmente si osserva che tutte le domande avanzate nel ricorso risultano coperte da conforme reclamo, ad eccezione delle spese di assistenza legale.

La sussistenza del relativo diritto del ricorrente trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Si fa presente che l'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della L. di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte".

Mentre, per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha concluso che "prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia, statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021.

In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

In proposito, si rappresenta che, alla luce degli orientamenti condivisi dai Collegi ABF e tenuto conto della descrizione contrattuale delle relative clausole:

- 1) le "spese di istruttoria pratica" sono qualificate come *up front*, in quanto si riferiscono esclusivamente ad attività preliminari alla conclusione del contratto;
 - 2) le "commissioni di intermediazione" sono qualificate come *up front*, in quanto vi è il rinvio al conferimento dell'incarico all'intermediario del credito che descrive attività circoscritte alla fase preliminare del contratto.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meriterebbero di essere accolte per un importo complessivo di € 371,08, come si evince dal prospetto che seque e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

La domanda di ristoro delle spese di assistenza professionale è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso e del fatto che tale domanda non era stata avanzata in sede di preventivo reclamo.

Inoltre, parte ricorrente avanza una generica domanda di “restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”. A riprova del carattere indebito dell'addebito relativo alle c.d. quote insolute parte ricorrente non produce le buste paga attestanti l'addebito delle quote di cui chiede il rimborso.

Secondo l'orientamento maturato in seno al Collegio ABF di Palermo, ferma la necessità che il ricorrente produca le buste paga dalle quali siano evincibili le relative trattenute, gli estratti conto prodotti dall'intermediario non costituiscono una prova idonea a dimostrare la mancata ricezione dei relativi importi: conseguentemente la domanda andrà accolta (cfr. decisione n. 1546/19). Nell'ipotesi in cui, invece, da tali estratti conto si evinca che le quote ritenute insolute siano state effettivamente incassate ma successivamente rimborsate al ricorrente, la domanda è stata rigettata in quanto tale documentazione contabile è stata reputata idonea a provare l'avvenuta restituzione delle rate indebitamente percepite (cfr. decisione n. 1765/19). Il Collegio, pertanto, non accoglie questa ulteriore domanda di parte ricorrente.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 371,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI